

Dott. VENANZIO PIRONA

NOTARO IN UDINE

N. 2084 *fec.*  
4494 *reg.*

COPIA

*dell'atto costitutivo 23 Marzo 1919 della  
Società Anonima Cooperativa di Consumo dei  
Pasiani di Prato*

In esenzione da bollo a sensi dell'art. 228  
del Codice di Commercio

N.º 2084 spec.

N.º 4494 rep.

Costituzione di Società Cooperativa

Registrato a Udine

Nestore Emanuel III per grazia di Dio e per no-  
stanta della Maestranza Re d'Italia.

il 4 Agosto 1919 al

nr 580 Atti Pubblici

In Comune di Prato li 23 ventidue Marzo 1919 mil-  
lenovecentodieciore, nei locali del Municipio, nel-  
l'Aula del Consiglio Comunale.

Gratis -

Il Notaio: Piccini

G. Piccini

Oranti a me Persona D.º Ulanzio Botaro iscritto  
presso il Collegio di Udine e in Udine residente  
e con la contemporanea assistenza dei Signori:  
Luca Goremi di Giovanni fabbro e Luca  
Secundo di Pietro falegname, entrambi nati e do-  
miciliati a Prato - testimoni all'epoca  
assunti avanti ai requisiti di legge ed a me noti -  
sono convenuti i Signori:



- 1) Frassinotto Luigi fu Giobatta agricoltore nato  
a Prato di Prato.
- 2) Del Torre Antonio fu Antonio agricoltore nato a  
Basaldella.
- 3) Buhian Luigi fu Pietro muratore nato in Impero
- 4) Buhian Giovanni fu Pietro agricoltore nato in Impero
- 5) Dell'Este Francesco di Luigi muratore nato a Prato di Prato
- 6) Marchionni Umberto di Pietro agricoltore " " "

- 7) Salvador Luigi fu Carlo agricoltore nato a Pesian di Prato
- 8) Donato Giuseppe fu Giobatta " " "
- 9) Degano Sedorico fu Francesco agricoltore " " "
- 10) Degano Giovanni fu Pietro " " "
- 11) Corsetti Fabio fu Gaetano " " " "
- 12) Corsetti Giobatta fu Pietro " " " "
- 13) Mirò G. B.<sup>o</sup> fu Pietro " " " "
- 14) Degano Pietro di Francesco muratore " " "
- 15) Di Giorgio Indoro fu Giobatta bracciante nato a Collesio di Prato
- 16) Degano Giuseppe - Vittorio di Francesco agricoltore nato a Pesian di Prato
- 17) Degano Valentino di Antonio bracciante " " "
- 18) Missani Giuseppe fu Luigi id. " " "
- 19) Corsetti Valentino fu Domenico agricoltore nato a Paderno
- 20) Corsetti Eusebio fu Domenico in Salvador villico nato a Pesian di Prato
- 21) Corsetti Anna fu Domenico ved. Salvador " " " "
- 22) Marchi Anna di Pietro ved. Baldafino " " " "
- 23) Bonatti Giovanni fu Giacomo bracciante nato a Godice (Vadine)
- 24) Cioni Francesco fu Giuseppe agricoltore nato a Pesian di Prato
- 25) Corsetti Luigi fu G. B.<sup>o</sup> muratore id. id. id.
- 26) Degano Pietro fu Francesco bracciante id. id. id.
- 27) Cantico Volardo fu Pietro id. id. id. id.
- 28) Neri Luigi fu Michele agricoltore id. id. id.
- 29) Corsetti Sano fu Giobatta manovale id. id. id.
- 30) Ghianetti Antonio fu Giuseppe agricoltore nato a Ghimis
- 31) Mosca Antonio fu Giuseppe falegname nato a Pesian di Prato



- 32) Cecotti Angelo fu Valentino agricoltore nato a Passignano di Prato
- 33) Cecotti Giuseppe fu Luigi muratore " " "
- 34) Zampieri Pietro di Serafino muratore nato a Collesardo di Prato
- 35) Degano Francesco fu Luigi agricoltore nato a Passignano di Prato
- 36) Macchietti Giuseppe fu Giacomo muratore nato a Passignano di Prato
- 37) Arguini Angelo fu Simone bracciante nato a Campoformido
- 38) Degano Valentino fu Giuseppe agricoltore nato a Passignano di Prato
- 39) Degano Francesco fu Leonardo " " " "
- 40) Degano Luigi fu Pietro sarto " " " "
- 41) Cecottini Angelo fu Domenico " " " "
- 42) Cecotti Luigi fu Giacomo bracciante " " " "
- 43) Litta Pio di Giovanni fabbro " " " "
- 44) Modonutti Luigi fu Francesco agricoltore nato a Volterre
- 45) Degano Giovanni fu Francesco " " nato a Passignano di Prato
- 46) Degano Damiano fu Antonio fornaio " " " "
- 47) Degano Anna fu Giuseppe ved. Degano - casalingo nato a " " "
- 48) Bastianutti Giuseppe fu Giacomo agricoltore nato " " "
- 49) Marchionni Amadio fu Giobatta bracciante nato " " "
- 50) Camina Giovanni fu Pietro tessitore nato a Scarso
- 51) Marchionni Angelo fu Giovanni portino nato a Passignano di Prato
- 52) Orli Giovanni di Antonio muratore " " id. id.
- 53) Degano Giovanni fu Pietro agricoltore " " id. id.

tutti domiciliati e residenti a Passignano di Prato  
 I nominati compariranno nella maggior parte dei casi non  
 personalmente conosciuti, ma della cui identità e capo =

Passignano di Prato



lità giuridica mi attestano i suddetti due testimoni  
da me assunti anche in qualità di fidejussori, hanno  
richiesto il mio ministero allo scopo di costituire, come col  
presente atto costituiscono una Società Anonima Coopera-  
tiva di Consumo in Bassano di Brato, la quale per  
intelligenza fra loro intercorse vogliono sia governata  
con le norme di cui appresso costituiscono lo Statuto So-  
ciale che venendo così a formare parte sostanziale e  
integrante dell'atto, viene con questo, previa lettura da  
me data nel articolo, per articolo, approvato nel testo che  
segue e qui allegato sub. A. -

Tutti i soci di cui elencati hanno sottoscritto una  
azione versando ciascuno l'importo di lire 50 - cinquan-  
ta - più la tassa di ammissione in lire 5 - cinque  
eccettuato il socio Giuliano Luigi fin Pietro che ha  
sottoscritto due azioni, versando, con la tassa di ammis-  
sione in lire cinque, lire 105 - centocinque. -

Totale Azioni numero 54 cinquantaquattro.  
Conseguentemente in rapporto all'articolo 5° e 9° dello  
Statuto stesso, il capitale sociale iniziale risulta  
di lire 2965,00 duemilanovecentosessantacinque  
comprese lire 265,- per tasse di ammissione. -

Per le firme marginali nel foglio che precede e  
in quelli che contengono lo statuto, si comparirà a  
mente dell'art. 51 della Legge 16 Febbraio 1913 -





N.º 89 delegano, di essi, i Sigg. Dordolo Giuseppe fu  
 Giacobotta - Degano Luigi fu Pietro e Del Torre An-  
 tonio fu Antonio. \_\_\_\_\_

Come sopra richiesto io Botaro ho ricomto e stes  
 di mia mano in due fogli occupando cinque facciate,  
 quest'atto del quale, compreso l'allegato, ho dato perso-  
 nalmente lettura, presenti i testi, ai convenuti che ho  
 hanno confermato e vindi coi testi medesimi e con  
 me Botaro sottoscritto qui di seguito, meno Cosattini  
 Anna ved.º Salvador, Degano Anna ved.º Degano,  
 Di Giorgio Indoro, che a mia domanda mi hanno  
 dichiarato di essere analfabeti - mentre in conformita a  
 quanto sopra le firme marginali vengono coi testi  
 stessi e con me Botaro apposte dai comparati al-  
 l'uso delegati.

Pira Giovanni



Marchiol Angelo	Pira Giovanni
Marisani Giuseppe	Degano Valentino
Marchiol Emma	Marchiol Amadio
Momodutti Luigi	Degano Giovanni
Cosatti Angelo	Degano Valentino
Degano Pietro	Asquini Angelo
Fampieri Pietro	Cosattini Giacobotta
Cosattini Angelo	Comitti Giovanni

Segano Giovanni	Mossetta Giuseppe
Cosattini Teresa	Ciani Francesco
Bastianutti Giuseppe	Segano Edoardo
Segano Giovanni	Cosatti Giuseppe
Cantero Ubaldo	Marchiol Umberto
Segano Domenico	Cosatti Luigi
Sceta Pio	Segano Francesco
Segano Pietro	Comina Giovanni
Cosatti Luigi	Segano Francesco
Orli Giovanni	Bulian Giovanni
Bulian Luigi	Beccatti Tobia
Nosi Luigi	Cosolini Valentino
Segano Giuseppe Vittorio	Dell'Orte Francesco
Mossetta Arturo	Cosatti Leino
Segano Luigi	Del Torre Antonio
Salvador Luigi	Dordolo Giuseppe
Hammetto Luigi	Chiandetti Antonio



Sceta Geremia teste e fidefaciente.  
 Sceta Secondo teste e fidefaciente.

Prima D.° Vincenzo Notaro.

Statuto della Società Cooperativa di Consumo di Prato di Prato -

Capitolo I

Art. 1.° - È costituita in Prato di Prato una Società Cooperativa di Consumo fra lavoratori.

in genere sotto la denominazione:

Società Cooperativa di Consumo di Bassano di Prato

Art. 2° - Scopo della Società è di giovare all'economia domestica dei soci, acquistando il più direttamente possibile generi alimentari, combustibili ed altro, distribuendoli ai soci, ai prezzi più miti correnti, e destinando gli eventuali risparmi ad essere restituiti in parte ai soci stessi e in parte impiegati in opere ed istituzioni. \_\_\_\_\_

Art. 3° - La durata della Società è stabilita in anni trenta dalla data dell'atto costitutivo e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo i casi di scioglimento contemplati dal presente Statuto. \_\_\_\_\_

Art. 4° - La sede della Cooperativa è in Bassano di Prato. \_\_\_\_\_

Capitolo II - Patrimonio della Società.

Art. 5° - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dalle azioni di lire cinquanta (50) ciascuna in numero illimitato sottoscritte dai soci rispettivamente in numero non minore di una per ciascun socio. \_\_\_\_\_

b) dal fondo di riserva \_\_\_\_\_

c) dalle tasse di ammissione \_\_\_\_\_

d) dai lucri eventuali. - \_\_\_\_\_



Pisa 9/11/1911



### Capitolo III

#### Ammissioni, doveri e diritti dei soci

Art. 6° - I soci si dividono in due categorie:

Categ. A. - Lavoratori in genere e piccoli proprietari.

Categ. B. - Professionisti e negozianti.

Gli uni e gli altri delle due categorie, di ambo i sessi. Il Consiglio stabilirà fino dall'atto della ammissione, a quale delle due categorie il nuovo socio debba essere iscritto.

Art. 7° - Chi vuole entrare nella Società deve presentarne domanda per iscritto, controfirmata da due soci non amministratori, al Consiglio, dichiarando in essa di accettare il presente Statuto e di sottoporsi ai regolamenti ed alle deliberazioni dei soci. L'ammissione dei soci sarà però sempre subordinata alla deliberazione del Consiglio, contro della quale si potrà ricorrere al Comitato dei Prohiviti.

Art. 8° - Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabili, i falliti fraudolenti, le persone aventi interessi contrari ad essa e quelli che tenendo abitualmente una condotta immorale, potessero सदितare la Società.

Art. 9° - I Soci devono pagare all'atto della iscrizione; una tassa d'ingresso di lire 5 cinque i fondatori e di lire 15 quindici quelli che verranno



no ammessi in seguito. Si intendono soci fondatori tutti quelli che entreranno nella Società prima del Decreto che riconoscerà l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge per la sua legale costituzione e che avranno versato contemporaneamente l'imporbo delle azioni rispettivamente sottoscritte.

Art. 10: - Saranno dichiarati benefattori e iscritti in apposito albo, le persone estranee alla Società e gli enti morali, che verseranno come oblazione un valore effettivo non inferiore a lire venticinque (L. 25.-)

Art. 11: - I soci potranno servirsi del margherisino sociale dopo che avranno pagato la tassa di ammissione e versata regolarmente la quota sociale.

Art. 12: - Il socio ha diritto: \_\_\_\_\_

- a) di provvedere per sé e famiglia meriti al margherisino sociale verso pagamento a pronti contanti;
- b) di assistere alle assemblee ordinarie straordinarie con voto deliberativo. \_\_\_\_\_

Ogni socio dispone di un solo voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. \_\_\_\_\_

Art. 13: - Il socio che mancherà ai propri doveri sarà soggetto a provvedimenti disciplinari che saranno: il richiamo, la sospensione, la espulsione. \_\_\_\_\_

Il richiamo è pronunciato dal Presidente nelle mananze più brevi e viene da questo fatto in



P. ...

iscritto.

La sospensione e la espulsione sono pronunciate dal Consiglio di Amministrazione in unione ai Sindaci. La sospensione priva il socio e la sua famiglia dei vantaggi e dei diritti per un tempo determinato estensibile sino a sei mesi.

La sospensione e nei casi più gravi o di recidiva, la espulsione potranno essere pronunciate quando risulti che il socio:

- a) abbia costretto la Società ad atti giuridici per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte verso la medesima, per essere riuscite inutili due diffide per iscritto, o la sospensione.
- b) sia stato condannato a pene infamanti - o abbia commesso azioni disonorate.
- c) abbia permesso ad estranei alla Società di fare acquisti, col suo libretto, nel magazzino della Cooperativa o comunque commesso abusi nell'esecuzione delle provviste, che possono pregiudicare la Società.
- d) abbia commesso azioni pregiudizievoli agli interessi sociali, oppure intoccato ingiustamente gli atti degli amministratori o perturbato il buon andamento, o menomato il credito e il prestigio della Società.

Tali casi dovranno risultare da regolare inchiesta, con l'ammissione della prova dei fatti. \_\_\_\_\_

Art. 14°. - Contro i provvedimenti del Consiglio nei casi indicati nel precedente articolo, il socio colpito potrà appellarsi al Comitato dei Padroni entro un mese dalla partecipazione che lo riguarda.

Art. 15°. - La sospensione e la espulsione saranno rese pubbliche ai soci con l'affissione del nome del socio sospeso od espulso, nei locali dei magazzini sociali. \_\_\_\_\_

Art. 16°. - Nei casi di espulsione contemplati dall'articolo 13 la Società non sarà obbligata a rimborsare al socio espulso la quota sociale da lui posseduta. \_\_\_\_\_

Art. 17°. - In caso di trasferimento in altro Comune, il Socio avrà diritto al rimborso del capitale versato, con la trattativa del venti per cento (20%) che verrà devoluta al fondo di opere ed istituzioni, oppure potrà cedere la propria quota ad altra persona, previo consenso del Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

In caso di morte, le quote possedute dal socio defunto verranno rimborsate agli eredi con la trattativa di cui sopra; qualora gli eredi intendessero farsi soci, pagheranno la tassa di am-

missione in §. 5. -

Art. 18° - Non è ammissibile il ricorso dalla Società all'infuori dei casi contemplati nel precedente articolo. - Il socio dimissionario perderà quindi ogni diritto a reclamare per rimborsi di qualsiasi specie.

Art. 19° - Le quote essendo nominative e personali non possono, salvo nei casi suesposti, essere cedute ed in nessun caso sottoposte a pegno od a qualunque altro vincolo.

#### Capitolo IV

Bilancio - Utili - loro riparto e riserva -

Art. 20° - Il Bilancio, da computarsi alla fine dell'esercizio finanziario e quindi entro il termine che sarà necessariamente determinato dall'epoca di costituzione della Società e della sua approvazione, indicherà il capitale sociale realmente esistente e dimostrerà con evidenza e verità gli utili conseguiti e le perdite sofferte.

Art. 21° - Fatta detrazione dell'interesse, che verrà corrisposto ad ogni quota versata nella ragione del cinque per cento (5%) a cominciare dall'anno susseguente a quello in cui fu pagata l'azione, gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti secondo la deliberazione che ogni anno verrà presa in proposito dall'Assemblea, destinando

però almeno il venti per cento (20%) al fondo di riserva; il venti per cento (20%) al fondo "opere ed istituzioni"; il tre per cento (3%) al personale. - La parte rimanente e cioè il cinquantasette per cento (57%) potrà essere distribuita in parte od in tutto ai soci in proporzione dei consumi, oppure destinata ad altri scopi, sempre informati all'art. 2° - del presente Statuto.

Art. 22° - Le eventuali perdite dell'esercizio saranno portate a debito dei fondi di riserva e ripartite fra i soci in ragione delle rispettive azioni alla fine dell'esercizio.

Art. 23° - La riserva è costituita:

a) col prelevamento annuo degli utili dell'esercizio, come all'art. 21. -

b) con le tasse di ammissione. -

c) con i proventi eventuali. -

Art. 24° - Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la metà del capitale sottoscritto, la quota di utili ad esso demandata verrà passata al fondo di previdenza cioè "opere ed istituzioni". -

In caso il fondo di riserva avesse a diminuire, gli sarà devoluta nuovamente la quota di utili di cui all'articolo precedente. -

Capitolo V

## Organi della Società

Art. 25° - Sono organi della Società: \_\_\_\_\_

a) l'Assemblea generale dei Soci \_\_\_\_\_

b) il Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_

c) il Comitato dei Sindaci \_\_\_\_\_

d) il Comitato dei Prokuristi. \_\_\_\_\_

Art. 26° - L'Assemblea generale rappresenta il potere costitutivo della Società ed è composta di tutti i Soci fondatori ed effettivi che siano al corrente con i pagamenti. \_\_\_\_\_

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre la prima Domenica di Maggio. \_\_\_\_\_

Le Assemblee Straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno e quando i Sindaci od almeno trenta soci lo domanderanno. - Quando sono legalmente costituite esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto e dalla legge. \_\_\_\_\_

L'Assemblea generale ordinaria si raduna annualmente nel termine precennato, per la approvazione del bilancio consuntivo e per la rinnovazione delle cariche sociali, nonché per la trattazione degli altri oggetti che fossero portati all'ordine del giorno.

Art. 27: - L'Assemblea <sup>de</sup> viene convocata dal Presidente del Consiglio mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da notificarsi a ciascun socio, da pubblici cartelli almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, nel foglio Annunzi legali della Provincia, scelto come organo ufficiale della Società e da affiggersi entro lo stesso termine nei locali dei Magazzini. + \_\_\_\_\_

Art. 28: - Le Assemblee, salvo quanto appreso all'art. 43 e con parziale riferimento all'art. 158 del codice di commercio, sono in via ordinaria valide in prima convocazione quando i soci intervenenti superino la metà degli iscritti e le deliberazioni se raggiungono la maggioranza assoluta dei voti. \_\_\_\_\_

Per seconda convocazione, che avrà luogo l'ottavo giorno seguente, le Assemblee saranno valide e valide le deliberazioni con qualunque numero d'intervenuti e con maggioranza relativa dei votanti.

Art. 29: - I soci potranno farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio che non sia amministratore, soltanto per giustificati motivi da esporre nella delega scritta.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 30: - Salvo quanto appreso all'art. 32 le



rotazioni si fanno per abbozza di mano, e per divisione in caso di contestazione. - Ottenendosi la parità di voti, la rotazione sarà rinnovata e risultando di nuovo la parità, la proposta si intenderà respinta.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci, come pure nelle altre materie riguardanti e implicanti la loro responsabilità.

Art. 31°. - Quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione deve depositare nello segretariato sociale il bilancio consuntivo dell'anno precedente, assieme alla relazione dei Sindaci, perché i soci possano prenderne conoscenza.

Art. 32°. - Le cariche sociali sono elette dall'Assemblea, a norma dell'art. 26, a maggioranza relativa di voti e per scrutinio segreto.

Padre e figlio o due o più fratelli non potranno far parte dello stesso consesso. - I soci della Categoria B., come all'art. 6, non potranno partecipare alle cariche sociali in proporzione superiore di un terzo.

Art. 33°. - So l'Assemblea nominata di volta in volta e con rotazione palese, chi la deve presiedere

e questi sceglie tra i soci chi deve redigere il verbale.

### Consiglio di Amministrazione

Art. 34: - La Società è amministrata da un Consiglio composto di numero sette (7), membri, eletti, come sopra, fra i soci, dalla Assemblea generale ordinaria, i quali nominano nel loro seno il Presidente e un Vice Presidente.

I Consiglieri durano in carica due anni e si rinnovano il primo anno in numero di tre, il secondo in numero di quattro e così di seguito alternativamente. - Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte, nei seguenti dall'anzianità.

Essi funzionano per turno e sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione, ma assumono la responsabilità sancita dall'art. 147 del Codice di Commercio.

Art. 35: - Il Consiglio è convocato dal Presidente. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno quattro (4) Consiglieri. - Il Consigliere che manchi a tre consecutive sedute senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario. - In tal caso i comitati rivolti dei Sindaci e dei Prochini nomineranno o sostituirlo un altro socio. - La stessa regola si seguirà per la sostituzione dei Consiglieri spontaneamente dimissionari. I nuovi membri così eletti scadranno dalla carica

quando sarebbero scaduti i Consigliere da essi rispettivamente sostituiti.

Art. 36: - Sono attribuzioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) deliberare sulla ammissione, esclusione e riammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari a norma dell' art. 13. -
- b) provvedere agli acquisti delle merci occorrenti per i rifornimenti dei magazzini.
- c) fissare i prezzi di distribuzione dei generi.
- d) nominare gli Agenti dell' Azienda e determinare le attribuzioni e gli stipendii o salari.
- e) formulare e rendere esecutori i regolamenti interni per l' applicazione del presente Statuto.
- f) stanziare le spese di Amministrazione compilando i bilanci preventivi.
- g) compilare i bilanci consuntivi a norma di legge e presentarli all' Assemblea previa la formalità di cui al preced. <sup>to</sup> art. 34. -
- h) compiere infine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessaria per il buon andamento della Società e che non sieno dalla legge o dal presente Statuto riservati tassativamente alle competenze dell' Assemblea.
- i) rappresentare la Società rispetto ai terzi. -

Art. 37° - Le funzioni e le prestazioni dei componenti il Consiglio sono gratuite, salvo il rimborso delle spese borensidi eventualmente incontrate.

Art. 38° - Il Consiglio ove lo reputi opportuno, potrà esigere congruo deposito di cauzione dagli agenti a cui si affidano le merci, il denaro e i valori sociali.

Art. 39° - La firma sociale è devoluta a Presidente o in sua mancanza al Vice Presidente e in mancanza anche di questi al Consigliere anziano, e ad uno dei Consiglieri di turno.

La Società sta in giudizio nella persona del Presidente del Consiglio.

Art. 40° - Oltre a quanto sopra, il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio e sorveglia la regolarità dei vari servizi.

Il Vice Presidente lo coordina e lo supplisce nei casi di impedimento.

#### Comitato dei Sindaci

Art. 41° - I Sindaci sono eletti dall'Assemblea nell'adunanza ordinaria in numero di cinque, dei quali tre effettivi e due supplenti - e durano in carica un anno.

Incombe loro: a) stabilire d'accordo con gli amministratori, la forma dei bilanci e la situazione delle azioni - b) vegliare alla esecuzione

dello Statuto e dei regolamenti sociali. - c) visitare almeno una volta al mese i magazzini sociali ed i libri della Società e provvedere perché si faccia il bilancio mensile da rendersi ostensibile nella sede sociale. - d) praticare riscontri di cassa; e) intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie; f) convalidare in caso di omissione da parte del Consiglio di Amministrazione; g) esercitare, in genere le attribuzioni loro demandate dal codice di Commercio. - \_\_\_\_\_

Il Sindacato possono assistere, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e far intervenire negli Ordini del giorno di tali adunanze e di quelle delle assemblee ordinarie e straordinarie, le proposte che credessero opportune. \_\_\_\_\_

#### Comitato dei Proibitori

Art. 42. - Il Comitato dei Proibitori è costituito dai tre soci o non soci eletti dall'Assemblea ordinaria, a maggioranza assoluta di voti e dura in carica due anni. \_\_\_\_\_ Viene convocato dal Presidente del Consiglio e presieduto dal più anziano di età dei suoi membri.

Il Comitato dei Proibitori decide inappellabilmente su tutte le questioni e vertenze, sia di carattere personale



le, sia relative alla interpretazione del presente Statuto, che, per affari riguardanti la Società, possono sorgere fra soci e soci, fra soci e amministratori e fra amministratori e Sindaci - e per le quali non otte-  
ngano la conciliazione.

## Capitolo VI

### Scioglimento della Società

Art. 43° - La Società può essere disciolta prima del termine stabilito all' art. 3°, per deliberazione dell' Assemblea e, di diritto, quando la perdita del capitale sociale raggiunga i due terzi del capitale stesso. - Anche in quest' ultimo caso però l' Assemblea dovrà essere convocata perché delib-  
leri se il capitale debba essere reintegrato oppure limitato con analoghe modificazioni dello Statuto.

In questi casi e negli altri previsti dall' art. 158 del Codice di Commercio, le Assemblee saranno valide in prima convocazione quando interver-  
gano due terzi ( $\frac{2}{3}$ ) dei soci e le deliberazioni quando i voti raggiungano la metà più uno del numero dei soci componenti la Società.

Non verificandosi queste condizioni, nei quin-  
dici giorni successivi alla prima convocazione, sarà indetta una seconda convocazione dell' As-  
semblea, la quale sarà valida coll' intervento della

metà più uno dei soci e le deliberazioni saranno valide con la maggioranza assoluta dei voti; come in via ordinaria a norma del primo abinea dell'art. 37. -

Non verificandosi nemmeno queste condizioni, verrà indetta la terza convocazione ed in questa l'Assemblea e le sue deliberazioni saranno valide con qualunque numero d'intervenuti e con maggioranza relativa di voti.

Art. 44. - Nei casi di scioglimento saranno nominati i liquidatori in numero di tre e la nomina seguirà con le norme del pres.<sup>to</sup> art. 43 del presente Statuto.

Le attribuzioni dei liquidatori sono quelle indicate nel vigente Codice di Commercio.

Finché la nomina dei liquidatori non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori rimangono depositari dei beni sociali e devono provvedere agli affari urgenti.

Art. 45. - Il patrimonio sociale disponibile dopo il pagamento di tutte le passività verrà diviso fra i soci in ragione dei versamenti rispettivi fatti da ciascuno in conto capitale e riserva.

Art. 46. - Il presente Statuto non potrà essere modificato che in seguito a deliberazione presa in Assemblea generale, sopra proposta del Consiglio di

Amministrazione o di un quinto almeno dei Soci.

Art. 47.º - Apposti Regolamenti interni da approvare dal Consiglio di Amministrazione in riunione ai Sindaci, fisseranno le modalità e la procedura per l'applicazione del presente Statuto e per l'ordinamento dei Magazzini Sociali.

#### Disposizioni transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore subito dopo la sua omologazione da parte del Tribunale Civile e Penale di Udine.

Il nuovo anno finanziario avrà principio il 1.º Giugno 1919 novantodiecimose.

Così la Società si intenderà definitivamente costituita ed effettiva d'ora che sarà conseguita la detta approvazione del Tribunale.

Compiute le formalità di legge, la Società provvederà immediatamente alla nomina delle cariche sociali secondo le norme dell'Approvato Statuto.

Cassa L. 0.60

Approvato e ordinata la trascrizione con Decreto 19 Giugno 1919 n. 145 R. N. del Tribunale di Udine in Camera di Consiglio

Scrit. " 7.20

La presente copia conforme all'originale si rilascia alla Società Coop. di Consumo di Pavia d'Alto

onor. . 3.-

Udine li 6. Luglio 1919

L. 10.80

Il Presidente del Tribunale

Per il Tribunale





NOTARIO

IN  
UDINE

In esecuzione de' bolli a sensi dell'art. 288 del Codice  
di Commercio.

Alla Cancelleria del N. Tribunale  
Civile e Penale di

Udine

Nota per trascrizione  
nel Registro delle Società di atto costitutivo  
di Società Anonima Cooperativa di Consumo.

Vitolo

Ustr. 25 Marzo 1919 n. <sup>2084</sup>/<sub>4894</sub> atto n. 9. de  
anni - Piuma - registrato a Udine il 4 Ago-  
sto 1919 al n. 380 dei Puffini - con cui fra cin-  
quantatre comunisti di Pavia di Prato  
venne costituita in quel Comune per la  
durata di anni trenta e col capitale ini-  
ziale di L. 1965. = Diecimilaneovecentosessan-  
tacinque una Società Anonima Cooperativa  
di Consumo sotto la denominazione Società  
Cooperativa di Consumo di Pavia di Prato, / avente  
per scopo l'acquisto il più diretto possibile, di  
generi alimentari, combustibili ed altri e la  
conseguente distribuzione ai soci ai prezzi più onesti  
corrente, con impiego degli erentanti risparmi  
in parte in restituzioni ai soci dopo, in parte in

opere e illustrazioni -

Si unisce copia autentica dell'atto  
ed annesso Statuto e si chiede che in  
base al Decreto 19. Gennaio 1919 n. 195 e.c.  
il suddetto Tribunale sia eseguita la  
variazione.

*G. Pizzani*

Depositato nella cancelleria del Tribunale di Udine al N. 5046084  
Reg. Soc. N. 3170 Reg. n. Ord. N. 1658 Reg. Trascr. Vol. 36  
Doc. Sub. N. 258 il 18 AGOSTO 1919

Il Cancelliere



*P. Pizzani*